COMMENTI

Il Sole 24 Ore 24 MAGGIO 2022

LE POTENZIALITÀ DELL'ISTITUTO

Trust, uno strumento per la gestione di partite complesse

Federico Cocchi e Alberto Righini

Con la bozza di circolare diffusa nel mese di agosto con finalità di consultazione e di raccolta di contributi da parte di professionisti e addetti

ai lavori, l'agenzia delle Entrate ha rimesso sul piatto la materia dei *trust*, che era rimasta accantonata dopo i chiarimenti contenuti nei documenti di prassi del 2007 e 2008 e successivamente trattata – in sede extra giudiziale – solo su "richiesta" del contribuente in occasione di risposte a interpello, anche recenti, volte spesso a verificare l'effettiva "esistenza" dei *trust*, ai fini fiscali, che il

contribuente intendeva creare.

L'invito alla condivisione di osservazioni mediante lo strumento della pubblica consultazione, conclusasi lo scorso 30 settembre, è stato, nei fatti, occasione di confronto in merito all'utilizzo del *trust* e di discussione rispetto alle relative potenzialità, anche alla luce delle modifiche in corso di definizione.

L'intervento dell'Amministrazione finanziaria era atteso con particolare riferimento al recepimento dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, ma sempre contrastato dal Fisco, circa la sola tassazione in uscita dei beni conferiti in *trust* e della sostanziale neutralità delle vicende di segregazione.

Quanto all'applicazione dell'imposta sulle donazioni, l'Agenzia delle Entrate ha ora espressamente dichiarato di volersi allineare alla tesi secondo cui il conferimento di beni e diritti in *trust*, non darebbe luogo, di per sé, a un effettivo arricchimento dei beneficiari al momento del trasferimento dei beni o diritti.

In sostanza, sino a oggi l'istituzione di un *trust* è stata accompagnata dalla pesante zavorra di una immediata imposizione in entrata, che ha nei fatti finito per scoraggiarne l'utilizzo, per passare ora a una imposizione in sola uscita.

Col cambio di rotta annunciato dal Fisco, oggi il *trust* si presenta come strumento quanto mai appetibile e flessibile, in grado di rispondere alle più diverse esigenze dei singoli, delle famiglie così come delle comunità e delle imprese; soprattutto risulta capace di modellarsi di fronte all'evolversi nel tempo di esigenze e situazioni personali, che spesso si definiscono col tempo, costituendo una valida tutela anche rispetto all'incertezza.

1 di 3

Nell'ambito del confronto in corso devono essere ancora smarcati alcuni punti di fondamentale importanza e in tal senso abbiamo provveduto a presentare all'Agenzia i nostri commenti, tra gli altri, in tema di compensazione delle imposte pregresse versate, di esenzione dei *trust* auto-destinati e di *trust* di scopo o *charitable*, nella speranza che la versione definitiva della circolare, di cui si attende la pubblicazione, fornisca un quadro completo dell'impianto fiscale dell'istituto. Questo

garantirebbe ulteriore appeal al trust per fornire soluzioni

efficaci a problematiche oggi difficilmente risolvibili con gli strumenti giuridici esistenti.

È infatti chiaro che alcuni istituti dei quali si è a lungo attesa l'introduzione nell'ordinamento civilistico, si pensi al patto di famiglia e ai vincoli di destinazione, non siano poi riusciti a soddisfare pienamente il mercato della fiducia e della gestione patrimoniale, facendo in ultima analisi emergere il *trust* quale strumento flessibile e puntuale nel garantire la soluzione a problematiche patrimoniali ad ampio spettro.

In questa prospettiva, il *trust* può rappresentare la chiave di volta per tutta una serie di settori di particolare interesse per la società: ci si riferisce a contesti sensibili quali il cosiddetto "dopo di noi", alla tutela dei soggetti diversamente abili e alla pianificazione dei passaggi generazionali, così come a quello di rilevante impatto delle società in crisi nella regolazione dei rapporti coi creditori o delle operazioni di ristrutturazione.

In questa nuova veste, il *trust* potrebbe soprattutto rappresentare la soluzione nella gestione della "cosa comune" e quindi nella comproprietà di beni, ricevuti per esempio in sede successoria alla presenza di molteplici eredi, ambito quanto mai foriero di problematiche, liti e contenziosi; basti, infatti, pensare che nel caso dei condomini con un numero di proprietari superiori a otto il legislatore ha previsto la nomina di un amministratore, lasciando però scoperta un'ampia fetta di situazioni rispetto alle quali le alternative possibili in luogo del *trust*, quali quella della società semplice, lascerebbero comunque insoddisfatti. Ecco, quindi, che il *trust* può oggi rappresentare lo strumento per la gestione della cosa comune nel modo più efficiente e tutelante.

Tutto quanto sopra peraltro, alla luce del sempre maggior interesse a livello internazionale nei confronti dello strumento *trust*, va inquadrato anche nell'ambito della forte competizione fra Paesi a cui si sta assistendo negli ultimi anni, volta ad attrarre nuovi investimenti e investitori, con riguardo all'emanazione di normativa civilistica che disciplini l'istituto del *Trust* (per rimanere a "noi vicini" si veda la recente modifica alla legge sui *trust* apportata

2 di 3 24/05/2022, 12:47

da San Marino e soprattutto, come segnalato sul Sole 24 Ore di domenica 16 gennaio 2022 «Il nuovo trust made in Suisse sarà operativo già dal 2023» il recentissimo progetto di legge svizzero sui *trust*).

In conclusione, si ritiene che le molteplici potenzialità del trust saranno, ovviamente, espresse al meglio in termini di efficacia e di tutela solo se supportate dal coinvolgimento di professionalità specializzate (commercialisti, legali, notai ecc.) che potranno fornire un'adeguata consulenza e vigilare sul corretto utilizzo di tale strumento garantendo al sistema economico una valida difesa da eventuali finalità abusive.

Professionisti e componenti di Acb Group

© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 di 3